

**RESPONSABILITÀ CIVILE ED ETICA PROFESSIONALE**  
**DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**PER DIFETTI D'ISOLAMENTO ACUSTICO**

**Di Remo Danovi e Mario Battaglia, Avvocati in Milano**

- - - o0o - - -

**Premessa**

Per comprendere i profili giuridici e di etica professionale del tema del presente Convegno si rende necessario analizzare la normativa di riferimento e i suoi ambiti di applicazione, nonché chiarire quali siano gli obblighi cui il professionista è tenuto in tale ambito.

Si rende a tal fine imprescindibile affrontare, in prima battuta, il tema della responsabilità civile del progettista e del direttore dei lavori, per poi valutare i risvolti in campo di etica professionale.

- - - o0o - - -

**I) PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

1.) Le due figure professionali che vengono in rilievo in ambito di difetti di isolamento acustico delle abitazioni sono quelle del progettista e del direttore dei lavori: entrambi, infatti, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, sono tenuti al rispetto delle norme di legge in materia di isolamento acustico.

Diverse tuttavia sono le conseguenze che la violazione di tali norme comporta per le due figure sopra indicate. E infatti:

- dal momento che l'obbligazione del progettista rientra in quelle c.d. "di risultato", egli è tenuto a predisporre un progetto dell'opera che assicuri in concreto il rispetto della normativa vigente e la realizzazione di un'opera a

regola d'arte. Il progettista, in altri termini, deve garantire di conseguire un risultato utile;

- l'obbligazione del direttore lavori, invece, è definita "di mezzi": contenuto di tale obbligazione non è la realizzazione dell'opera in sé, bensì l'esecuzione della prestazione secondo diligenza. Al D.L., pertanto, è richiesta l'adozione di un comportamento adeguato agli *standards* professionali, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento del risultato in concreto richiesto. Fermo restando, comunque, che il medesimo è tenuto alla verifica della bontà del progetto, dovendo sincerarsi della possibilità di concreta realizzazione dello stesso secondo le norme di legge e di regolamento e secondo le buone regole dell'arte.

Con specifico riferimento alla disciplina, normativa e tecnica, dell'isolamento acustico, il progettista è dunque tenuto a redigere un progetto che sia in tutto e per tutto conforme a tale disciplina, in modo tale che il progetto, ove realizzato, rispecchi in concreto tali disposizioni normative. A sua volta, il direttore dei lavori deve verificare la regolarità del progetto in relazione al rispetto delle normative di riferimento, nonché sorvegliare affinché le opere vengano eseguite in conformità di tale progetto. Sicché il medesimo è tenuto sia a segnalare eventuali irregolarità progettuali che pregiudichino la realizzazione delle opere in conformità al dettato normativo e alle buone regole dell'arte, provvedendo anche alle eventuali modifiche e/o integrazioni progettuali, e di progetto esecutivo, che si rendano necessarie; sia a verificare che le opere vengano attuate in conformità del progetto e delle disposizioni esecutive date, provvedendo, in caso di mancanze dell'impresa appaltatrice, alle opportune segnalazioni e

note d'ordine, notiziandone il committente.

In mancanza dei rispettivi adempimenti delle obbligazioni sopra indicate a rispettivo carico del progettista e del direttore dei lavori, tali professionisti rispondono di inadempimento contrattuale, e sono anzitutto professionalmente responsabili nei confronti del committente che ha loro affidato l'incarico professionale.

2.) Fermi tali cenni preliminari, si rende ora necessario verificare in concreto quali siano le norme speciali che regolano la materia in tema di isolamento acustico delle abitazioni.

In primo luogo, come detto, il professionista è tenuto a progettare, e sorvegliare l'attuazione delle opere progettate, affinché esse rispettino i criteri della buona regola dell'arte.

Ma il criterio della buona regola d'arte non costituisce l'unico riferimento, dovendosi osservare, anche al fine di attuare la stessa "buona regola dell'arte", le norme di legge di varia natura che disciplinano la materia.

Nello specifico ambito dell'isolamento acustico vengono in rilievo sia le norme del codice civile (ad esempio, gli articoli 873 e seguenti in tema di distanze nelle costruzioni); sia la disciplina pubblicistica (vedi i Regolamenti Edilizi locali, che comunque, per espresso richiamo dello stesso codice civile, assurgono come criterio di regolamentazione stessa civilistica dei rapporti, anche eventualmente in deroga delle disposizioni del codice); sia, infine, puntuali normative tecniche di settore.

In quest'ultima categoria rientrano le norme sui requisiti acustici oggetto del presente Convegno.

Esse sono le seguenti:

- la legge 26/10/1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il D.P.C.M. 5/12/1997;
- la legge 4/6/2010 n. 96, art. 15, che è intervenuta sull'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 447/1995;
- la legge 12/7/2011 n. 106, art. 5, commi 1 e 5, di modifica dell'art. 8 della legge 447/1995.

Vediamone in sintesi il contenuto.

3.) La legge 447/1995 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico (art. 1). Essa precisa i criteri di riparto della competenza in materia di immissioni acustiche fra Stato, Regioni, Province e Comuni (artt. da 3 a 6); prevede l'adottabilità di piani di risanamento acustico da parte dei Comuni, in caso di superamento dei valori di attenzione (artt. 7-8); determina il regime dei controlli, le sanzioni amministrative elevabili e i provvedimenti attuabili in via d'urgenza dalle autorità competenti (artt. 9-10-14).

4.) In attuazione di tale legge quadro, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2007, il quale determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici, nonché i requisiti acustici passivi degli edifici. Obiettivo dichiarato del D.P.C.M. è la riduzione dell'esposizione umana al rumore (art. 1).

Il suddetto decreto è accompagnato da tabelle tecniche con indicazione dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

5.) Di recente, il suddetto quadro normativo è stato parzialmente innovato da due leggi, la 96/2010 e la 106/2011, che sono intervenute sulla portata

della legge 447/1995.

La l. 96/2010, all'art. 15, stabilisce che *“la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti **non trova applicazione nei rapporti tra privati** e, in particolare, **nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti** di alloggi, **fermi restando** gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e **la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato**”*.

La l. 106/2011, invece, all'art. 5, prevede al comma 1 che *“per gli edifici adibiti a civile abitazione **l' “autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato** sostituisce la cosiddetta relazione **“acustica”**”; e, al comma 5, che *“per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, **la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato** che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”*.*

6.) Qual è pertanto ora il sistema dei requisiti vigenti in materia?

Va subito precisato che i requisiti del D.P.C.M. 5/12/1997 devono ritenersi tuttora validi e vigenti, in quanto le nuove normative intervenute non risultano averne sostanzialmente modificato il contenuto o la portata.

Tuttavia, visto il sopra citato art. 15 della l. 96/2010, deve ritenersi che i suddetti criteri non costituiscano il parametro unico della responsabilità civile del professionista: ciò che conta in tale ambito è infatti il puntuale rispetto della regola d'arte e della specifica normativa tecnica di settore.

Il riferimento, pertanto, è alla buona tecnica di realizzazione come consolidata nel settore di riferimento: tanto è vero che il rispetto dei relativi

*standards* deve comunque essere attestato da tecnico abilitato.

A tale ultimo riguardo, l'art. 2 della legge 447/1995 precisa che “*l'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario*”.

7.) Abbiamo con ciò inquadrato il profilo della normativa di riferimento.

Restano ora da approfondire le conseguenze del mancato rispetto di tali norme.

a) La violazione dei requisiti acustici prescritti, come detto, può comportare per il progettista e il D.L. una responsabilità verso il committente di tipo contrattuale, configurandosi inadempimento del disciplinare di incarico conferito.

b) Se poi i difetti connessi con il mancato rispetto dei limiti dettati in materia di isolamento acustico determinassero una vera e propria inidoneità all'uso del bene, e/o comunque ne diminuissero il valore, potrebbe trovare applicazione la garanzia per vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1490 c.c. Quest'ultima garanzia può essere fatta valere dal compratore dell'immobile, che sia risultato non acusticamente isolato a regola d'arte, nei confronti del venditore. Tuttavia quest'ultimo può agire in regresso nei confronti del progettista o direttore dei lavori ritenuti responsabili, i quali pur sempre risponderebbero a titolo di responsabilità professionale come sopra indicato.

c) Se però l'insufficiente o mancato rispetto dei requisiti acustici prescritti costituisse anche grave difetto ai sensi dell'art. 1669 c.c., si determinerebbe anche una responsabilità del professionista nei diretti riguardi dell'acquirente dell'immobile viziato.

E invero, quando si tratta di edifici, se l'opera presenta gravi difetti nel primo decennio dalla ultimazione dei lavori, può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1669 c.c., che stabilisce, letteralmente, che in tal caso *“l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa”*. Tuttavia la giurisprudenza, da tempo pacifica e consolidata sul punto, ha chiarito che la responsabilità che viene configurata da tale previsione codicistica ha natura extracontrattuale, di ordine pubblico, avendo la finalità sia di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, sia di tutelare l'incolumità personale dei cittadini.

Ciò comporta che tanto il costruttore, quanto il progettista e il direttore lavori sono responsabili in via solidale fra loro in presenza di vizi ex art. 1669 c.c.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che *“l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione – che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa – perché operante anche a carico del progettista del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero*

*esecutore dei suoi ordini. Il suo presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale"* (Cass. 16 febbraio 2006 n. 3406).

E invero, la responsabilità configurata dalla norma citata esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito: le attività dei soggetti citati (committente, appaltatore, professionista) possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che possono essere chiamati tutti a risarcire il relativo danno.

In particolare, il progettista risponde per il mancato rispetto delle norme nella redazione del progetto, mentre il direttore lavori risponde nel caso in cui i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è obbligo del D.L. quello di sorvegliare che le modalità dell'esecuzione dell'opera siano in linea con le regole della tecnica. Quest'ultimo tuttavia potrà andare esente da responsabilità ex art. 1669 c.c. laddove l'appaltatore non abbia rispettato le sue indicazioni e il D.L., in mancanza di sostituzione dell'impresa appaltatrice da parte del committente, abbia rinunciato all'incarico. Va chiarito che per "gravi difetti" ai sensi dell'art. 1669 c.c. si intendono non solo i vizi che incidono sulla statica dell'immobile, ma anche le deficienze costruttive aventi incidenza sulla funzionalità ed abitabilità dell'opera. E invero, l'orientamento della Cassazione è costante nel ritenere che i gravi vizi previsti dall'articolo 1669 c.c. sono anche quelli che, pur non determinando rovina dell'opera, consistano in deficienze costruttive, imperfezioni o difformità che siano atte a diminuire sensibilmente il valore dell'immobile e incidano sulla sua stessa utilizzabilità e destinazione d'uso.



Sul punto si segnala una recente sentenza di corte di merito che, conformemente all'orientamento di legittimità citato, ha espressamente precisato che: *“i gravi difetti ai fini della responsabilità ex art 1669 c.c. devono intendersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione dell'unità immobiliare, come anche nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica o **tutte quelle deficienze costruttive, imperfezioni, difformità, idonee a diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso e delle singole unità immobiliari, senza che necessariamente debba sussistere pericolo di crollo immediato dell'edificio**”* (Trib. Monza, 4 settembre 2006 n. 592).

Alla stregua di tali considerazioni, la violazione delle norme in materia di isolamento acustico può determinare l'insorgenza di gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c., soprattutto laddove le conseguenze di tale violazione rendano invivibile l'immobile e inidoneo lo stesso all'uso di civile abitazione per il quale è stato costruito.

d) Nell'ultima ipotesi di responsabilità indicata è il proprietario dell'immobile viziato a subire un danno e ad agire nei confronti dei soggetti responsabili sopra indicati per il risarcimento dello stesso.

Ma anche un terzo può subire un danno dal mancato isolamento acustico dell'immobile altrui: è il caso del soggetto che subisca immissioni intollerabili di rumore da parte del proprietario stesso dell'opera viziata.

In tal caso, se le immissioni di rumore che eccedono la normale tollerabilità sono causate da difetto di isolamento acustico dell'edificio da cui provengono i rumori, il terzo danneggiato potrà agire nei confronti del danneggiante ai sensi dell'art. 844 c.c.: tale norma, infatti, stabilisce che i

rumori provenienti dal vicino debbono essere tollerati solo “*se non superano la normale tollerabilità*”.

A tale riguardo, facciamo presente che secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 gennaio 1996, n. 161; Cass. 3 febbraio 1999, n. 915; Cass. 3 agosto 2001, n. 10735, tra le pronunce più significative), nonché dalla giurisprudenza di merito, il parametro di riferimento, per poter dire se in concreto le immissioni rumorose superino o meno il limite della normale tollerabilità stabilito dall'art. 844 c.c., è costituito dal rumore di fondo della zona, inteso quale fascia rumorosa costante, ovvero quale complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici di tale fascia rumorosa, sui quali si innescano di volta in volta rumori più intensi, prodotti da veicoli, voci ed altre fonti ad esse assimilabili.

Inoltre, la giurisprudenza ha sempre precisato che non è mai normalmente tollerabile l'immissione rumorosa, prodotta dalla specifica sorgente del rumore in concreto esaminata, che ecceda di 3dB il rumore di fondo (e ciò perché, attesa la scala logaritmica del decibel, il superamento di tale eccedenza comporta il raddoppio dell'intensità del rumore percepito rispetto al rumore di fondo).

Ebbene, ove in concreto il limite della normale tollerabilità sia violato, il danneggiante sarà ritenuto responsabile e, da un lato, sarà passibile di provvedimento giudiziale di inibizione della produzione di rumore; e, dall'altro lato, potrà anche essere tenuto al risarcimento del danno arrecato, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; ma a sua volta il danneggiante potrà agire in via di regresso verso il venditore, secondo le norme sui vizi della cosa

compravenduta (ex artt. 1490 e seguenti c.c.), e/o verso quest'ultimo nonché verso l'appaltatore, il committente o il professionista ai sensi della sopra citata norma di cui all'art. 1669 c.c.

- - - o0o - - -

## **II) PROFILI DI ETICA PROFESSIONALE**

8.) Fermo quanto sopra osservato in ordine alla responsabilità civile del professionista, la violazione delle norme prescritte per l'isolamento acustico può configurare per il professionista anche una violazione dal punto di vista etico.

E invero, il codice deontologico degli ingegneri contiene svariate norme in tal senso.

Innanzitutto, l'art. 1 (principi generali) stabilisce che la professione di ingegnere è attività "*di pubblico interesse*", e della propria opera, da svolgersi con "*cura e diligenza*" e con lo scopo di "*raggiungere il miglior risultato*", egli è "*personalmente responsabile ... nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività*".

L'art. 5 (rapporti con la collettività e il territorio) specifica poi che le prestazioni professionali debbono essere svolte "*tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo*", senza "*influire negativamente sull'equilibrio ecologico*" e con "*minimo spreco delle fonti energetiche*".

Ebbene, in considerazione del fatto che, come detto, scopo della legislazione in materia di isolamento acustico è la tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico, nonché la riduzione dell'esposizione umana al rumore, è evidente che il mancato

rispetto di tali normative stringenti costituisce anche violazione delle regole etiche sopra indicate: sia per negligenza e imperizia, sia per mancata salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'uomo.

- - - o0o - - -

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra in sintesi illustrato, emerge come il professionista che opera nel campo dell'isolamento acustico è tenuto alla massima perizia e diligenza, al fine di operare nel rispetto in concreto dei requisiti prescritti in materia, e ciò per evitare di incorrere in responsabilità civile o in violazioni di principi deontologici. E tali principi devono ritenersi rimasti invariati anche a seguito della emanazione delle più recenti normative in materia che abbiamo sopra commentato.